



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 9140 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Davide Gentile, Michelina Vita, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo, Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della

legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado” non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento;

B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

e per la declaratoria, anche in via cautelare,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari

dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GENTILE DAVIDE il 30\10\2024 :

per l'annullamento, quanto ai motivi aggiunti:

delle Graduatorie Provinciali Supplenze pubblicate nel mese di agosto 2024 nelle quali risultano inseriti i ricorrenti e nella parte in cui non contengono la valutazione, in favore degli ITP, del punteggio aggiuntivo di punti 24 spettanti per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza recata dai motivi aggiunti – depositati il 30 ottobre 2024 – con cui parte ricorrente richiede la notifica degli stessi per pubblici proclami, trattandosi di impugnazione delle GPS recanti un numero consistente di controinteressati;

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati e di autorizzare, pertanto, la notificazione per pubblici proclami dei motivi aggiunti in epigrafe indicati - mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del merito e sui siti istituzionali degli UU.SS.RR per l'Umbria e per il Veneto;

Considerato che:

- ) nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l'avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza da parte dei controinteressati;
- ) che l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto dei motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati;
- ) che l'Amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si conferma l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti;

Ritenuto che detto adempimento dovrà essere eseguito entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2024 ai fini della integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2024.

**Il Presidente**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**